

CAMERA DEI DEPUTATI

VI Commissione (Finanze)
3 dicembre 2009

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Franco CECCUZZI (PD) in riferimento all'articolo 37, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce al cliente la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento gli abbia comunicato le modifiche alle condizioni contrattuali necessarie per adeguare il contratto stesso alle norme di cui al Titolo II del medesimo schema di decreto, suggerisce al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a specificare che, in tale ipotesi, l'esercizio del diritto di recesso non comporta spese a carico del cliente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la proposta del deputato Ceccuzzi appaia ragionevole, ritenendo che essa potrebbe essere accolta dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, accoglie i suggerimenti prospettati dal deputato Ceccuzzi nel corso del dibattito, riformulando quindi la propria proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Atto n. 148).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

evidenziato come la direttiva 2007/64/CE miri a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo

gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia ed un più adeguato livello di protezione;

rilevato inoltre come la direttiva, disciplinando i servizi di pagamento al pubblico, intenda armonizzare le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi;

sottolineato come uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento sia costituito dall'introduzione, in attuazione delle previsioni della direttiva, della figura degli istituti di pagamento, e come sia a tale proposito fondamentale che l'inserimento nell'ordinamento italiano di tale nuova tipologia di intermediari avvenga in un quadro di assoluta chiarezza e trasparenza, a garanzia dei consumatori;

sottolineata l'esigenza di assicurare che, nella prestazione dei servizi di pagamento, siano assicurati rigorosi requisiti di trasparenza e di informazione, soprattutto in favore degli utilizzatori di tali servizi, introducendo a tal fine requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento, sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato, sia in quelle coperte da un contratto quadro;

sottolineato come lo schema di decreto in esame risulti in larga parte aderente al contenuto della direttiva 2007/64/CE, rilevandosi, tuttavia, come, per taluni aspetti, la direttiva contenga alcune disposizioni puntuali che lo schema di decreto non riprende esplicitamente, rinviando invece alla disciplina secondaria di attuazione che sarà emanata dalla Banca d'Italia, e come sia quindi opportuno valutare attentamente tali profili, soprattutto al fine di verificare la piena tutela dei diritti dei consumatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento;

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga su molte questioni che hanno costituito oggetto delle audizioni che la Commissione Finanze ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla tecnica redazionale utilizzata per l'introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di inserire tali disposizioni entro un *corpus* normativo già consolidato, al fine di rendere più facile la conoscenza delle nuove norme;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera m), dello schema di decreto legislativo, secondo la quale sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'adeguata protezione del consumatore - soprattutto sotto il profilo informativo - anche laddove la Direttiva 2007/64/CE non trovi applicazione, in particolare per quanto riguardale cosiddette «carte private», vale a dire quelle carte emesse da catene di distribuzione commerciale, normalmente attraverso accordi con prestatori di servizi di pagamento, che consentono di effettuare acquisti presso la medesima

catena, ma che possono essere utilizzate anche per effettuare acquisti presso altri esercizi commerciali, di solito a condizioni molto più onerose per l'utilizzatore rispetto agli acquisti effettuati presso l'operatore commerciale «emittente» la carta, senza che l'utilizzatore stesso sia effettivamente a conoscenza, nella grande maggioranza dei casi, di tale maggiore onerosità;

c) con riferimento all'articolo 22 dello schema, il quale dispone, al comma 1, primo periodo, che, qualora un utilizzatore versi contanti su un conto di pagamento nella stessa valuta del conto, la valuta dei fondi e la loro disponibilità siano datate immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte del prestatore dei servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la previsione deve intendersi nel senso che la valuta e la disponibilità dei fondi devono essere assicurati entro la stessa giornata operativa di ricezione dei fondi stessi da parte del prestatore dei servizi;

d) con riferimento all'articolo 23, commi 1 e 2, i quali prevedono, rispettivamente, che l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario abbia come data valuta una data non successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, e che il prestatore di servizi del beneficiario assicuri la disponibilità dell'importo per il beneficiario stesso non appena esso viene accreditato sul proprio conto, valuti il Governo l'opportunità di verificare il coordinamento di tali previsioni con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 20, il cui contenuto esse sostanzialmente confermano;

e) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 32, i quali stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione di taluni obblighi previsti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di incrementare la misura di tali sanzioni, il cui importo risulta piuttosto basso, e pertanto non adeguato alla gravità delle violazioni, fino alla misura massima prevista dalle disposizioni di delega; valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare la destinazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle predette sanzioni;

f) con riferimento al comma 5 dell'articolo 32, il quale prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni indicate dallo stesso articolo 32 alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2, si aggiunga anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione «sanzione interdittiva» con quella di «misura interdittiva», che risulterebbe più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza finanziaria;

g) con riferimento al nuovo articolo 114-*sexies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto legislativo, ai sensi del quale la prestazione dei servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, nonché alle banche centrali dei paesi comunitari, alla Banca centrale europea, alle «altre autorità pubbliche», agli Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ed alle Poste Italiane, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare la nozione di «altre autorità pubbliche» recata dalla disposizione;

h) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*septies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale stabilisce che gli istituti di pagamento autorizzati in Italia sono iscritti in apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale sono anche indicati i servizi che essi sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali, valuti il Governo l'opportunità di specificare, come previsto dall'articolo 13 della direttiva 2007/64/CE, che tale albo deve essere consultabile pubblicamente, accessibile *on line* e aggiornato periodicamente;

i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*octies*, anch'esso introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale prevede che gli istituti di pagamento, oltre all'attività principale, sono autorizzati all'esercizio di attività accessorie, indicate in dettaglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto della disposizione, inserendovi le previsioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, dell'articolo 16 della direttiva, le quali stabiliscono che il credito concesso dagli istituti di pagamento deve essere rimborsato entro un breve periodo e non può essere superiore a 12 mesi, e che i fondi dell'istituto stesso sono sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso;

l) con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, a sua volta introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina i requisiti e la procedura per ottenere, da parte della Banca d'Italia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera *c)*, che per l'autorizzazione è richiesto il versamento di un ammontare di capitale determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, una previsione circa l'ammontare minimo del capitale degli istituti di pagamento;

m) sempre con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della direttiva, previsioni in materia di ammontare dei fondi propri che devono essere detenuti dagli istituti di pagamento, di calcolo di tale ammontare e di computo dei fondi stessi;

n) con riferimento al nuovo articolo 114-*decies*, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina la possibilità, per gli istituti di pagamento comunitari, di stabilire succursali in Italia o prestarvi servizi di pagamento, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte delle autorità competente dello Stato di appartenenza, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo, come previsto dall'articolo 25, comma 3, della direttiva, la possibilità, per l'Autorità competente dello Stato membro d'origine, di effettuare ispezioni presso di essi;

o) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 114-*undecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che agli istituti di pagamento che esercitino la sola attività imprenditoriale di prestazione di servizi di pagamento sono estese le disposizioni del TUB relative all'amministrazione straordinaria per l'ipotesi di crisi, nonché alcune disposizioni in materia di revisione contabile previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), valuti il Governo l'opportunità di coordinare tali previsioni con le norme contenute nello schema di decreto legislativo di

attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

p) con riferimento al nuovo articolo 114-*quaterdecies* del TUB, introdotto a sua volta dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina le funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento affidate alla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo esplicitamente, come disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva, anche la possibilità, per l'autorità di vigilanza, di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli istituti di pagamento;

q) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che alcuni istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni, possono essere esentati dall'applicazione di talune disposizioni contenute nello schema di decreto, richiedendo a tal fine che la media mensile, calcolata sui 12 mesi precedenti, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento non superi i 3 milioni di euro, in base al piano aziendale prodotto dall'istituto di pagamento, e che nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione e del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le condizioni richieste per fruire della deroga debbano sussistere congiuntamente, in conformità al dettato dell'articolo 26 della direttiva, nonché l'opportunità di integrare la disposizione secondo il disposto del comma 1 del predetto articolo 26 della direttiva, ai sensi del quale non possono comunque essere derogate le norme di cui agli articoli 23 (in materia di ricorsi in sede giurisdizionale) e 24 (in materia di scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri) della direttiva stessa;

r) con riferimento specifico alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies*, la quale prevede che la media mensile delle operazioni di pagamento deve essere valutata in base al piano aziendale, valuti il Governo se il riferimento a tale documento risulti perspicuo, atteso che esso è rivolto al futuro e non al passato, e non reca necessariamente dati sulla media delle operazioni di pagamento effettuate;

s) con riferimento al nuovo articolo 126-*ter* del TUB, introdotto dall'articolo 34 dello schema di decreto, il quale stabilisce il divieto, per il prestatore dei servizi, di addebitare le spese effettuate per adempiere agli obblighi informativi di legge, al di fuori dei casi e delle condizioni definiti dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione, specificando, secondo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 della direttiva, che il prestatore di servizi di pagamento e l'utente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari, rese in modo più frequente ovvero effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, su richiesta dell'utente, e che tali spese devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti;

t) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 126-*quater* del TUB, anch'esso introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale demanda alla Banca d'Italia la disciplina del contenuto delle informazioni e delle condizioni fornite dal prestatore all'utilizzatore, nonché gli aspetti più rilevanti delle informazioni periodiche sulle singole operazioni di pagamento, stabilendo

obblighi semplificati per strumenti di pagamento che riguardino operazioni di valore inferiore alle soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione in base al disposto della direttiva, specificando, in particolare, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, e che l'utilizzatore dei servizi di pagamento, il beneficiario ed il pagatore devono essere informati di tutte le spese da essi dovute e della loro suddivisione;

u) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 126-*quinquies* del TUB, a sua volta introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale stabilisce il diritto, per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, di richiedere le condizioni del contratto quadro, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare, come previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della direttiva, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile;

v) con riferimento ai commi 14 e 15 dell'articolo 35, i quali prevedono, attraverso modifiche all'articolo 133 del TUB, che l'uso dell'espressione «istituto di pagamento» è vietato ai soggetti diversi da tali istituti, salve le ipotesi, determinate dalla Banca d'Italia, in cui tale utilizzo è consentito, valuti il Governo l'opportunità di modificare anche il comma 3 del citato articolo 133, il quale commina sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di denominazione che sia idoneo a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, nel senso di estendere l'applicazione di tali sanzioni anche alla fattispecie di utilizzo abusivo o illegittimo della denominazione «istituti di pagamento»;

z) con riferimento al comma 16 dell'articolo 35, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB anche nel caso di inosservanza delle disposizioni, di cui ai nuovi articoli da 114-*duodecies* a 114-*quaterdecies* e 146 del TUB, sulla separazione patrimoniale degli istituti di pagamento, sulla destinazione di apposito patrimonio da parte degli istituti di pagamento che svolgono ulteriori attività imprenditoriali, nonché in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie alla contravvenzione delle regole, di cui al nuovo articolo 144-*octies* del TUB, introdotte dallo schema di decreto, relative alla concessione di credito da parte degli istituti di pagamento;

aa) con riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 146 del TUB, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 35, il quale, nel quadro dei poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento o prestano servizi di pagamento, contempla anche l'adozione di provvedimenti specifici, quali la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la nozione di «sanzione interdittiva» con quella di «misura interdittiva»;

bb) con riferimento all'articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la rubrica, la quale fa riferimento anche ad una norma di interpretazione autentica, che non è tuttavia presente nel corpo dell'articolo stesso;

cc) con riferimento al comma 3 dell'articolo 37 dello schema, il quale, nel quadro delle disposizioni transitorie, prevede che gli intermediari iscritti negli elenchi degli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007, i quali posseggano i requisiti richiesti per

beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, trascorso il quale dovranno dismettere l'attività, ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, valuti il Governo l'opportunità di semplificare la previsione, atteso che non risulta chiara la ragione in base alla quale si stabilisce che l'istanza per ottenere la predetta deroga possa essere presentata dopo il periodo transitorio massimo di 3 anni, e considerato che in tal modo si rende ancora più macchinoso il regime transitorio definito dall'articolo, di per sé già piuttosto complesso, estendendone inoltre la durata;

dd) con riferimento al comma 4 dell'articolo 37, ai sensi del quale l'opzione scelta «tra quelle previste dai commi 1, 2 e 3» dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia dai predetti intermediari entro il 31 gennaio 2011, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione, la quale non trova del resto corrispondenza nell'articolo 88 della direttiva 2007/64/CE, atteso che le previsioni previste dai commi da 1 a 3 sembrano riferirsi a categorie di soggetti distinte e che i termini in essi previsti scadono tutti dopo il 31 gennaio 2011;

ee) con riferimento al comma 6 dell'articolo 37, il quale prevede che, nei casi in cui sia necessario adeguare i contratti alle previsioni in materia di trasparenza di cui al Titolo IV dello schema, si applichino le previsioni di cui al nuovo articolo 126-*sexies*, e che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dal medesimo articolo 126-*sexies* circa le modifiche al contratto quadro o alle condizioni e informazioni ad esso relative, entro il 30 aprile 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, in quanto la tempistica in essa prevista implicherebbe che le norme sulla trasparenza del predetto Titolo IV dello schema si applicherebbero con un ritardo di due mesi rispetto alla complessiva vigenza dello schema di decreto in esame, fissata dall'articolo 42 nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; valuti inoltre il Governo l'opportunità di precisare che il diritto del cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alle condizioni applicate, effettuata da parte del prestatore dei servizi di pagamento, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 6, è esercitato senza spese;

ff) con riferimento al comma 7 del predetto articolo 37, il quale prevede, per quanto riguarda i servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche, che essi saranno adeguati alle disposizioni del decreto nei tempi indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di specificare quale sia la fonte normativa attraverso la quale il Ministro dell'economia determinerà la tempistica per l'adeguamento dei servizi di pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche;

gg) con riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 38 dello schema di decreto, la quale, nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di addebiti, prevede che il debitore, «entro la data indicata ai sensi del comma 1», può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio di autorizzazione permanente all'addebito in conto, ovvero revocare l'autorizzazione e scegliere modalità di pagamento alternative, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento al comma 1, con quello alla lettera *a)* del comma 2;

hh) con riferimento all'articolo 39 dello schema di decreto, il quale prevede la facoltà, per gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano, e le altre parti interessate, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza e di obblighi informativi, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, nel senso di includere tra i soggetti abilitati a presentare esposti, come previsto dall'articolo 80 della direttiva, le associazioni dei consumatori, e non solo le associazioni che rappresentano gli utilizzatori dei servizi di pagamento;

ii) sempre con riferimento all'articolo 39, il quale prevede che la Banca d'Italia informa «l'esponente» dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dall'articolo 128-*bis* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il termine «esponente», che può risultare ambiguo, facendo invece riferimento al soggetto che ha presentato l'esposto;

ll) valuti il Governo, in linea generale, l'opportunità di definire meglio il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativamente alle fattispecie di pratiche commerciali scorrette che attengano alle materie oggetto della disciplina di recepimento della direttiva 2007/64/CE;

mm) si sottolinea l'esigenza di garantire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva sugli istituti di pagamento, che l'attività di concessione di credito, accessoria rispetto ai servizi di pagamento, sia effettuata dagli stessi istituti di pagamento solo con fondi propri, assicurando inoltre il rigoroso rispetto delle disposizioni della direttiva e dello schema di decreto concernenti la separazione patrimoniale tra i servizi di pagamento e le altre attività accessorie e strumentali svolte dagli istituti di pagamento, nonché il rispetto delle norme relative alla segregazione dei fondi dei singoli utenti dei servizi di pagamento, sia rispetto ai fondi di altri utenti o di altre persone fisiche o giuridiche, sia rispetto ai fondi dell'istituto di pagamento;

nn) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo, per gli istituti di pagamento, di corrispondere ai soggetti beneficiari dei pagamenti gli interessi legali sulle somme detenute oltre i termini stabiliti per l'effettuazione delle operazioni, anche nel caso in cui predetti istituti adducano a giustificazione di tali ritardi la ricorrenza di motivi di carattere tecnico.